

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di L'Aquila

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:

Dott. Giancarlo De Filippis	Consigliere
Dott. Barbara Del Bono	Consigliere rel.
Dott. Mariangela Fuina	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di impugnazione iscritta al n.190/2017 R.G.A.C., promossa da
COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE – C.V.A. s.p.a., incorporante
PONTE ALBANITO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Augusto La Morgia e Avv. Davide Perrotta,
IMPUGNANTE


Contro

ENERGY & TECHNICAL SERVICES S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Raffaele,
IMPUGNATO

per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto in Chieti dal
Collegio composto dall'Avv. Guglielmo Marchionno, Avv. Francesco Paolo Fiore e
Avv. Gabriella Luccitti in data 17 dicembre 2016.

All'udienza tenutasi il 26 gennaio 2021 in modalità telematica, secondo quanto
previsto dall'art. 83 DL 17 marzo 2020 n. 18 conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27, come da
Provvedimento del Presidente di Sezione del 15 dicembre 2020, le parti hanno
rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con





ordinanza del 27 gennaio 2021 ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti termini di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti per memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Con lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto in Chieti in data 17 dicembre 2016, il Collegio Arbitrale decideva in merito a controversia insorta tra Energy & Technical Services s.r.l. (d'ora in poi indicata come E.T.S. s.r.l.) e Ponte Albanito s.r.l., poi fusa per incorporazione con Compagnia Valdostana delle Acque - C.V.A. s.p.a.


In particolare con atto notificato in data 17 aprile 2016 la E.T.S. s.r.l. aveva proposto domanda di arbitrato nei confronti delle società TOTO HOLDING s.p.a., RENEXIA s.p.a. e PONTE ALBANITO s.r.l. in forza di clausola compromissoria contenuta all'art. 13 della scrittura privata del 2 settembre 2002 sottoscritta tra TOTO s.p.a. e Geom. Antonio Carmine Del Mastro (d'ora in avanti indicato come DMA).

Il procedimento iniziato nei confronti delle tre società, tutte partecipanti con distinti atti di resistenza, veniva a scindersi in tre diversi procedimenti ai sensi dell'art. 816 ter c.p.c., uno dei quali veniva deciso con il lodo in questa sede impugnato.

Nella domanda di arbitrato la E.T.S. s.r.l. riferiva che:

- il Geom Antonio Carmine Del Mastro aveva sottoscritto in data 2 settembre 2002 con la Toto s.p.a., poi trasformata in Toto Holding s.p.a., una scrittura privata e una commessa d'ordine integrativo della stessa n. 250/2002 per l'esecuzione di progetti relativi alla produzione complessiva di 100 MW di energia elettrica da fonte eolica in zona subappenninico Dauno, mediante realizzazione di tre impianti eolici nelle tre località di Ponte Albanito di Foggia, di Troia e di Lucera;
- la Toto Holding s.p.a. avrebbe costituito una società Progetto per la realizzazione degli impianti eolici e quella società avrebbe acquistato dal Geom Del Mastro progetti e diritti di opzione per € 2.065.000,00 e ceduto allo stesso o aventi causa, un numero di turbine eoliche della capacità produttiva di 4 MW al prezzo di € 1.320.000,00 da compensarsi con l'importo sopra indicato. A






garanzia di tale cessione la Toto Holding s.p.a. avrebbe costituito un pegno in favore di DMA sul 4% del capitale sociale della società Progetto; DMA avrebbe svolto attività professionale per un compenso di € 775.000,00 ed avrebbe avuto il diritto di prelazione per la realizzazione delle opere civili delle centrali eoliche;

- la E.T.S. s.r.l. subentrava nel 2002 al Geom Del Mastro nell'intera posizione giuridica contrattuale, acquisiva i diritti sui terreni della Toto e parere favorevole di questa sulla progettazione, depositava i progetti e le domande di permesso a costruire nei Comuni di Lucera, Troia e Foggia e otteneva i permessi solo per il parco eolico di Ponte Albanito in Foggia;
- le parti avevano modificato alcuni punti della scrittura privata del 2 settembre 2002 in relazione al calcolo del corrispettivo, alla costituzione della società Progetto, ai pagamenti e premio riconosciuto a DMA, al numero delle turbine eoliche da cedere a E.T.S. s.r.l. ed alla percentuale del 4% della capacità produttiva delle centrali realizzate.

La E.T.S. s.r.l. riferiva che la TOTO Holding s.p.a. non aveva provveduto all'adempimento dei pagamenti richiesti con continue richieste di adeguamenti progettuali. Inoltre:

- la Toto Holding s.p.a. in data 22 gennaio 2007 costituiva la Renexia s.p.a., cedendo ad essa, all'insaputa della E.T.S. s.r.l., tutti i diritti relativi ai campi eolici senza alcun pegno sulle quote della società costituita;
- malgrado i permessi già ottenuti per la realizzazione della centrale eolica di Ponte Albanito, la Renexia s.p.a. presentava nuova richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica posticipando di altri sei anni e otto mesi il pagamento dei compensi ed il ricavo derivante dalle turbine per la E.T.S. s.r.l.;
- il 5 ottobre 2012 la Renexia s.p.a. otteneva dalla Regione la Autorizzazione Unica n. 110/2012 per la realizzazione dell'impianto eolico di Ponte Albanito, poi volturata alla società Ponte Albanito s.r.l., costituita il 21 dicembre 2012, alla quale veniva ceduto il relativo ramo d'azienda;





- la E.T.S. s.r.l. chiedeva alla Ponte Albanito s.r.l. il pagamento delle competenze per i progetti per il centro eolico di Ponte Albanito, la cessione delle turbine prevista e l'esercizio del diritto di prelazione, ma non otteneva nulla.

A fronte di tali richieste inevase, la E.T.S. s.r.l. aveva adito il collegio arbitrale al fine di ottenere l'accertamento del completamento dell'iter autorizzativo e l'esigibilità del proprio credito con condanna delle tre società al pagamento dei propri compensi; si chiedeva accertarsi il proprio diritto al trasferimento delle turbine concordare o l'equivalente indennizzo economico pari a € 1.650.000,00, oltre al risarcimento danni; si chiedeva accertarsi la violazione del diritto di prelazione alla realizzazione delle opere civili con risarcimento del danno pari ad € 2.000.000,00.

Depositava atto di resistenza la Ponte Albanito s.r.l. eccependo l'inopponibilità della clausola compromissoria, l'inammissibilità della domanda di arbitrato, il difetto di legittimazione passiva, l'inefficacia per eccedenza dei limiti oggettivi della clausola compromissoria ex art. 13 scrittura del 2 settembre 2002, rispetto alle obbligazioni di cui alla conferma d'ordine n. 250/2002, con inammissibilità della domanda di arbitrato con riferimento a tali obbligazioni, comunque il rigetto di tutte le domande.


Il Collegio arbitrale, dato atto trattarsi di arbitrato rituale ed assegnati i termini per memorie, disposta e svolta CTU, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per atti conclusivi e repliche.

- 1) **Il Lodo arbitrale.** Con il lodo emesso e sottoscritto in data 17 dicembre 2016 il Collegio arbitrale preliminarmente rigettava le eccezioni preliminari sollevate dalla CVA s.p.a.

Veniva rigettata in particolare l'eccezione e di inopponibilità della clausola compromissoria alla Ponte Albanito s.r.l. per non avere questa sottoscritto la scrittura del 2 settembre 2002, in quanto con la cessione del ramo d'azienda "Parco Eolico Foggia", la società convenuta era subentrata nel rapporto contrattuale relativa a tale centrale eolica da realizzare.

Inoltre rilevava il collegio arbitrale come la scrittura del 2002 doveva considerarsi un accordo – quadro per la realizzazione di più centrali eoliche con la possibilità per la





Toto s.p.a. di costituire più società Progetto per le diverse centrali, cosicché doveva escludersi che si trattasse di un contratto con unicità sinallagmatica del rapporto giuridico derivante.

Veniva rigettata anche l'eccezione di difetto di potestas iudicandi degli arbitri in ordine ai limiti oggettivi della clausola compromissoria di cui all'art. 13 della scrittura privata del 2 settembre 2002 in base alla quale era stato attivato il procedimento arbitrale, che quindi non avrebbe potuto prevedere potestà di giudizio anche sulle obbligazioni, tirate invece in causa, previste dal diverso atto di conferma d'ordine n. 250/2002 avente propria clausola compromissoria. Rilevavano gli arbitri che la clausola 13 della scrittura 2 settembre 2002 si estendeva ai rapporti da essa derivanti, quindi anche alla conferma d'ordine n. 250/2002 ed alle obbligazioni in essa indicate.


Rilevava infine il collegio arbitrale come a seguito della cessione del ramo d'azienda del parco eolico Ponte Albanito da parte delle Renexia s.p.a. alla Ponte Albanito s.r.l., derivasse l'applicazione dell'art. 2558 c.c. con subentro dell'acquirente dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa non aventi carattere personale ed in corso di esecuzione. Pertanto sussisteva in capo alla Ponte Albanito s.r.l. la titolarità dei rapporti giuridici dedotti in giudizio e relativi al ramo d'azienda ceduto, relativamente alla realizzazione del parco eolico di Ponte Albanito di Foggia.

Pertanto il Collegio arbitrale, respinte tutte le eccezioni preliminari, decideva il lodo nel merito secondo le ragioni di seguito sintetizzate.

Riteneva il Collegio che, essendo alla data della cessione del ramo d'azienda da Renexa s.p.a. a Ponte Albanito s.r.l. ancora da eseguire le prestazioni successive al rilascio dell'Autorizzazione Unica n. 110 del 5 ottobre 2012, le posizioni contrattuali non erano ancora definite ed erano in corso di esecuzione anche per il parco eolico di Ponte Albanito e pertanto era applicabile l'art. 2558 c.c.

Inoltre si riteneva provato l'intervento di modifiche contrattuali agli originari accordi, sulla base delle missive in atti tra le parti, così dovendosi concludere per l'esistenza di pattuizione di un metodo di pagamento del corrispettivo in relazione alle vicende dei singoli parchi eolici ed in proporzione ai rispettivi MW.





Parte attrice aveva affermato di aver ottemperato alle proprie obbligazioni essendosi concluso positivamente l'iter autorizzativo del progetto di Foggia con il rilascio del nulla osta ambientale n. 100/2006, dopo il quale era poi stata estromessa dalla controparte che su propria iniziativa aveva apportato modifiche progettuali ed effettuato attività conseguenti al rilascio dell'Autorizzazione Unica n. 110/2012 avvalendosi di altro soggetto e realizzando infine l'impianto.

La convenuto a sua volta aveva formulato eccezione di inadempimento ed inesatto adempimento.

Sulla base degli atti di causa e delle risultanze della CTU svolta, il Collegio arbitrale concludeva per il rigetto delle eccezioni di inadempimento ed inesatto adempimento proposte dalla convenuta, dovendosi anche quindi rigettare la domanda di accertamento a tal fine formulata anche in via riconvenzionale da Ponte Albanito s.r.l. con la connessa richiesta di risarcimento danni e di determinazione del credito derivante da inadempimento.


Il Collegio arbitrale accoglieva invece la domanda di E.T.S. s.r.l. di pagamento del corrispettivo residuo, previsto in misura forfettaria agli artt. 4 e 5 della scrittura privata del 2 settembre 2002 e dovuto nelle somme richieste in proporzione ai MW autorizzati per il parco eolico di Ponte Albanito per il complessivo importo di € 204.510,00, essendo maturate tutte le condizioni di esigibilità dei pagamenti, in conclusione dell'iter autorizzativo e della realizzazione dell'impianto eolico.

Sulle somme suddette dovevano conteggiarsi gli interessi moratori ex D. Lvo 231/2002 con le decorrenza di cui al lodo.

Il Collegio, sulla base degli atti e delle valutazioni del CTU, accoglieva poi la domanda della E.T.S. s.r.l. di risarcimento per la mancata cessione delle turbine eoliche aventi capacità produttive pari al 4% di quella complessiva autorizzata e realizzata nell'impianto eolico di Ponte Albanito nella misura di € 1.877.659,00, oltre interessi legali.

Quanto all'obbligazione contrattuale di cui all'art. 5 della scrittura privata del 2 settembre 2002, la E.T.S. s.r.l. aveva chiesto di esercitare il diritto di prelazione per la realizzazione delle opere edili sull'impianto eolico realizzato e dalla violazione di tale





diritto di prelazione il Collegio Arbitrale riteneva esserne derivato un danno risarcibile, stante la realizzazione di tali opere da parte di un terzo; accoglieva pertanto la relativa domanda, secondo quantificazione del CTU, quantificando il danno nel 10% del valore presunto delle stesse, con un danno da risarcire quindi pari alla somma di € 993.000,00 oltre interessi legali al saldo, sulla somma via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat con decorrenza dall'11 giugno 2013, data di contestazione dell'inizio dei lavori ad opera di terzi.

Venivano infine rigettate le restanti domande di entrambe le parti e condannata la Ponte Albanito s.r.l. al rimborso delle spese di lite in favore di controparte, con compensazione di 1/3, ivi comprese le spese di CTU.

- 2) **Impugnazione.** Avverso il predetto lodo arbitrale proponeva impugnazione la COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE – C.V.A. s.p.a. per i seguenti motivi di nullità:


2.1) Difetto soggettivo di potestas iudicandi del Collegio arbitrale per inopponibilità della clausola compromissoria e falsa applicazione dell'art. 2558 c.c.

Rilevava l'appellante che la Ponte Albanito s.r.l. non aveva mai sottoscritto la clausola compromissoria di cui all'accordo siglato il 2 settembre 2002 tra il Geom. Del Mastro e la Toto s.p.a. Il contratto era stato trasferito dalla Toto s.p.a. alla Toto Holding s.p.a. e da questa alla Renexa s.p.a., che aveva acquisito l'intero rapporto contrattuale per tutti i tre parchi eolici da costituire. La stessa situazione non poteva dirsi verificata per la Ponte Albanito s.r.l., cui era stato ceduto solo il ramo d'azienda relativa alla costituzione del centro eolico di Ponte Albanito ed alla quale pertanto non poteva applicarsi l'art. 2558 c.c., con conseguente inopponibilità alla stessa della clausola compromissoria e carenza di potestas iudicandi nei suoi confronti del collegio arbitrale adito.

2.2) Difetto soggettivo di potestas iudicandi in relazione alla falsa applicazione dell'art. 2558 c.c. in relazione all'accertamento del contratto come rapporto a prestazioni ineseguite.

Erroneamente il Collegio arbitrale aveva ritenuto che al momento della cessione del ramo di azienda alla Ponte Albanito s.r.l. le prestazioni contrattuali fossero ancora in





corso, mentre le attività svolte dal Geom. Del Mastro/ETS si erano esaurite nel 2007, così da non potersi applicare l'art. 2558 c.c. al caso di specie.

2.3) Difetto di potestas iudicandi in relazione alla mancata circolazione della clausola compromissoria da Renexia s.p.a. a Ponte Albanito s.r.l., alla unicità del sinallagma contrattuale dell'accordo quadro.

Rilevava l'appellante che erroneamente il lodo aveva ritenuto l'estensione ipso iure dell'effetto successorio alla clausola compromissoria contenuta in contratto e che non erano emersi elementi per ritenere l'asserita unicità sinallagmatica del rapporto contrattuale derivante dalla scrittura del 2 settembre 2002.

In realtà tutti gli elementi in atti dimostravano come il rapporto fosse unico per le tre centrali eoliche da costituire e che fosse rimasto quindi per unicità del sinallagma contrattuale in capo alla Renexia s.p.a., la quale era stata invece tenuta fuori dalla controversia con la Ponte Albanito s.r.l., alla quale pertanto non poteva essere estesa la clausola compromissoria e la potestas iudicandi degli arbitri nominati.

2.4) Difetto di potestas iudicandi in relazione all'inefficacia per eccedenza dei limiti oggettivi della clausola compromissoria in dipendenza della quale era stata introdotta la procedura arbitrale (art 13 scrittura del 2 settembre 2002) rispetto alle obbligazioni disciplinate dalla conferma d'ordine n. 250/2002.

A differenza di quanto erroneamente ritenuto dal Collegio arbitrale, l'appellante rilevava come le obbligazioni fatte valere nella domanda di arbitrato derivavano dalla conferma d'ordine 250/2002, diversa ed autonoma rispetto alla scrittura del 2 settembre 2002 e con propria clausola arbitrale, che non risultava attivata con la domanda arbitrale, con ciò escludendosi la potestas iudicandi sulle obbligazioni di cui si chiedeva l'adempimento.

2.5) Nullità del lodo per violazione di regole del diritto. Rilevava l'appellante che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9284/2016, agli arbitrati svolti sulla base di convenzioni sottoscritte prima della novella del D. L.vo 40/2006, si applicava l'art. 829 comma 3 nella vecchia formulazione che prevedeva l'ammissibilità dei motivi di impugnazione per violazione di regole di diritto sul merito della controversia.





In particolare si riteneva essersi verificata:

- la violazione dell'art.2558 c.c. rispetto all'accertamento della responsabilità della Ponte Albanito s.r.l.;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 c.c. sul perfezionamento di accordo integrativo e sul conseguente mancato verificarsi delle condizioni di esigibilità;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. sull'omesso accertamento dell'adempimento di ETS s.r.l.;
- la violazione dell'art. 1223 c.c. in via subordinata, sulla quantificazione dell'asserito pregiudizio.

In accoglimento di tutti i motivi sopra indicati si chiedeva pertanto la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale sottoscritto in data 17 dicembre 2016 con vittoria di spese di lite.

Si costituiva in appello la ENERGY TECHNICAL SERVICES S.R.L. (ETS) resistendo alle avverse deduzioni e rilevando l'inammissibilità ed infondatezza dell'impugnazione. In via subordinata all'accoglimento dell'impugnazione avanzata dalla C.V.A. s.p.a., proponeva impugnazione incidentale condizionata in ordine alla decorrenza degli interessi fissata nel lodo al 11 giugno 2013 ed alla determinazione del danno conseguente al mancato esercizio di prelazione non fatto esercitare dal Geom. Del Mastro.

In via istruttoria chiedeva la convocazione del CTU a chiarimenti.

Il tutto con vittoria di spese di lite.

3) Motivi della decisione. Questa Corte ritiene inammissibile l'impugnazione, non ricorrendo motivi di nullità del lodo arbitrale in oggetto per le ragioni che seguono.

I primi quattro motivi di nullità sostenuti dall'appellante attengono alla mancanza di potestà iudicandi del Collegio Arbitrale, ritenendo la C.V.A. s.p.a. ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 829 n. 1) c.p.c. per invalidità della clausola arbitrale nei confronti della Ponte Albanito s.r.l., ora C.V.A. s.p.a., sotto diversi profili.

I motivi sono del tutto privi di fondamento.



Questa Corte osserva come la scrittura privata del 2 settembre 2002 stipulata tra il Geom. Del Mastro e la Toto s.p.a., prevedeva un accordo – quadro tra le parti per la realizzazione di vari parchi eolici nelle tre località di Foggia (Ponte Albanito), Troia e Lucera. La Toto s.p.a., poi Toto Holding s.p.a., si impegnava a costituire società Progetto per la realizzazione delle centrali eoliche e le parti prevedevano impegni reciproci vincolanti anche le “aventi causa” della società progetto, come previsto dall’art. 3 lettera f) della predetta scrittura privata.

La Toto Holding s.p.a. cedeva l’intero rapporto contrattuale alla Renexa s.p.a., che subentrava in toto nei rapporti con il Geom. Del Mastro, al quale a sua volta succedeva la E.T.S. s.r.l., attuale appellante.

Successivamente con atto del 7 dicembre 2012 la Renexia s.p.a. cedeva il ramo d’azienda “Parco Eolico Foggia” alla Ponte Albanito s.r.l. la quale società subentrava nel rapporto contrattuale limitatamente alle obbligazioni relative alla realizzazione del parco eolico di Ponte Albanito in territorio di Foggia, settore per il quale era stata già ottenuta una prima autorizzazione alla costruzione, la n. 100/2006.

Tuttavia l’attività istruttoria e progettuale non si era ancora esaurita, risultando richiesta ulteriore Autorizzazione Unica e dovendo svolgersi le attività conseguenti alla suddetta autorizzazione poi ottenuta n. 110 del 5 ottobre 2012, a nulla rilevando che le attività dal Geom. Del Mastro fossero esaurite nel 2007, dovendosi considerare l’intera attività volta alla progettazione e realizzazione del parco eolico, ancora in corso, come sopra specificato e accertato in modo condivisibile anche dal CTU alla data della cessione del ramo d’azienda.

Si deve pertanto ritenere che ai sensi dell’art. 2558 c.c. la Ponte Albanito s.r.l. fosse subentrata nei rapporti giuridici con la ETS di cui alla scrittura privata del 2 settembre 2002, rapporti ancora in corso di esecuzione ed aventi ad oggetto la realizzazione del parco eolico di Foggia, Ponte Albanito.

Per costante giurisprudenza di legittimità infatti “l’art. 2558 c.c. nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o “ipso iure” dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettivi, che non



abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti" (Cass. Ord. n. 15 del 3 gennaio 2020).

La Suprema Corte ha chiarito inoltre che: "in tema di trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2558 c.c., secondo cui si verifica il trasferimento ex lege al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e rispetto ai quali le parti non abbiano espressamente escluso l'effetto successorio – si verifica il subentro ipso iure del cessionario d'azienda anche nella clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dal cedente per l'esercizio dell'azienda, senza che sia necessario un apposito patto di cessione e senza che sia pertanto richiesta la forma scritta ad substantiam" (Cass. Sent. n. 7652 del 28 marzo 2007).


La scrittura privata del 2 settembre 2002 è pertanto opponibile ed applicabile alla Ponte Albanito s.r.l., poi C.V.A. s.p.a. in quanto cessionaria di ramo d'azienda, valendo pertanto anche nei suoi confronti la clausola compromissoria prevista all'art. 13 della predetta scrittura.

Né può ritenersi fondata la tesi di parte appellante della unicità sinallagmatica dell'accordo del 2 settembre 2002 relativo alla realizzazione di tre parchi eolici, secondo cui parte dell'accordo nei confronti della ETS s.r.l. sarebbe rimasta la Renexia s.p.a., non potendo ritenersi frazionato il rapporto negoziale concluso e non potendo ritenersi pertanto subentrata in tale rapporto solo in parte la Ponte Albanito s.r.l.

Al riguardo deve osservarsi come dal tenore letterale dell'accordo stesso e dal comportamento tenuto dalle parti emerge chiaramente come la scrittura del 2 settembre 2002 sia stata una accordo – quadro per la realizzazione di tre parchi eolici, mediante costituzione da parte della Toto s.p.a. di società progetto e loro aventi causa, che avrebbero mantenuto i rapporti con il Geom. Del Mastro e poi con la ETS s.r.l. (art. 3 della scrittura).

Inoltre la realizzazione dei tre parchi eolici risultava gestita separatamente, tanto che solo per quella di Ponte Albanito s.r.l. era stato raggiunto un primo nulla osta, a differenza della altre due e tanto che vi era stata cessione di ramo d'azienda relativamente proprio al parco eolico di Foggia alla società Ponte Albanito s.r.l.





D'altro canto le stesse parti della scrittura privata all'art. 7 definivano il loro accordo come "accordo – quadro" per lo sviluppo di una o più centrali eoliche nella zona subappennino Dauno.

Pertanto deve all'evidenza ritenersi applicabile alla Ponte Albinato s.r.l., ora CVA s.p.a., la clausola arbitrale di cui all'art. 13 della scrittura privata del 2 settembre 2002 attivata con la domanda arbitrale.

Priva di fondamento risulta poi la rilevata nullità del lodo per aver ecceduto dai limiti della clausola arbitrale richiamata, per essere stato chiesto accertamento relativo ad obblighi di adempimento previsti nella diversa conferma d'ordine n. 250/2002, che prevede autonoma clausola arbitrale non richiamata nella domanda iniziale di arbitrato, riverberandosi il tutto in una carenza di potestas iudicandi degli arbitri per violazione dei limiti della clausola arbitrale richiamata.

Al riguardo questa Corte osserva che l'art. 13 della scrittura privata del 2 settembre 2002, intitolato "clausola compromissoria", demanda ad un collegio arbitrale "tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per quanto alla presente scrittura privata ed ai rapporti da essa derivanti"; la conferma d'ordine n. 250/2002, sottoscritta in pari data, specificava le attività di progettazione relative ai medesimi parchi eolici previsti dall'accordo - quadro del 2 settembre 2002, con ciò costituendo all'evidenza un accordo connesso e collegato al primo, quale specificazione della progettazione relativa, per quanto attiene al caso di specie, anche al centro eolico di Ponte Albanito, dovendo pertanto ritenersi estesa la potestas iudicandi attivata con la domanda di arbitrato ai sensi dell'art. 13 della scrittura 2 settembre 2002 anche a tutte le obbligazioni previste nella conferma d'ordine 250/2002, quale contratto connesso e derivato dal primo.

Inammissibili risultano pertanto i primi quattro motivi di impugnazione, non ravvisandosi i motivi di nullità lamentati.

Con il quinto motivo di impugnazione, la C.V.A.s.p.a. chiedeva la dichiarazione di nullità del lodo impugnato per violazione di regole di diritto meglio specificati nei motivi di impugnazione, ritenendo applicabile al gravame in esame la disciplina




precedente alla novella di cui al D.Lvo n. 40/2006, quindi l'art. 829 comma 3 c.p.c. nella sua previgente formulazione.

L'argomentazione è priva di fondamento.

Questa Corte osserva al riguardo come la soluzione relativa al problema della disciplina applicabile al caso di specie sia preliminare, in quanto secondo la vecchia normativa, l'art. 829 c.p.c. stabiliva al secondo comma che "l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile"; l'art. 829, comma 3 c.p.c. come novellato dal d.lvo 40/2006 invece prevede che "l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà di ordine pubblico", con ciò rovesciando l'impostazione prevista sotto la disciplina previgente secondo cui l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che non fosse espressamente esclusa dalle parti.

La Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta sul punto chiarendo, con pronuncia confermata anche nelle successive pronunce, che "in tema di arbitrato, l'art. 829 comma 3 c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lvo n. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lvo n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge, cui l'art. 829 comma 3 c.p.c. rinvia, va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicchè, in caso di convenzione c.d. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829 c.p.c. comma 2 c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile" (Cass. Sez. U. n. 9284 del 9 maggio 2016).





Più di recente la Suprema Corte nel ribadire il medesimo orientamento ha ulteriormente chiarito che “in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, ma in forza di convenzione stipulata anteriormente, nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829 comma 2 c.p.c. nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile” (Cass. Sent. 17339 del 13 luglio 2017).

Nel caso di specie la domanda di arbitrato risulta proposta dopo l’entrata in vigore della novella legislativa, ma la convenzione contenente la clausola compromissoria, prima della sua entrata in vigore.

Tuttavia, l’art. 13 della scrittura del 2 settembre 2002, contenente la clausola arbitrale, prevede che “il Collegio arbitrale agirà e giudicherà inappellabilmente nel rispetto delle norme del Codice di Procedura Civile in materia”, cosicché deve ritenersi applicabile l’art. 829 comma 3 c.p.c. secondo la nuova formulazione, con esclusione dell’impugnazione del lodo per errori di diritto, risultando esclusa dalla volontà negoziale delle parti tale possibilità, nel prevedere la non appellabilità del lodo arbitrale.

Conseguentemente devono ritenersi inammissibili tutti i restanti motivi di nullità del lodo sollevati, in quanto basati su inammissibili doglianze relativi a violazioni o falsa applicazione di regole di diritto.

Assorbito ogni altra doglianza, anche di impugnazione incidentale in quanto condizionata, deve pertanto concludersi per l’inammissibilità dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale sottoscritto in data 17 dicembre 2016.

Conseguentemente deve essere revocata la disposta sospensione della esecutorietà del lodo e svincolata la disposta cauzione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della C.V.A. s.p.a., secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di impugnazione, in applicazione dei valori minimi delle tariffe professionali, stante la agevole definizione delle questioni sottoposte al vaglio del giudicante.



Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposto da COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE – C.V.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale pronunciato in Chieti in data 17 dicembre 2016, nei confronti di ENERGY & TECHNICAL SERVICES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:

- Dichiarare l'impugnazione inammissibile;
- Revoca la sospensione dell'esecutorietà del lodo impugnato e dispone lo svincolo della cauzione prestata;
- Condanna l'impugnante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 14.897,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%.
- Dichiarare che l'impugnante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio tenuta in videoconferenza in data 23 giugno 2021 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.

Il Consigliere rel.

Dott. Barbara Del Bono

Il Presidente

Dott. Giancarlo De Filippis

